

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Accreditamento Enti Formazione

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 27/04/2014 08:04:33

Contiene: 5 FAQ

1-(D) *La presente per richiedere informazioni rispetto alla pre-candidatura, L'avviso al punto 2. dell accreditamento (Destinatari), comma 3 recita testualmente: Gli Organismi di cui al punto 1, che intendano svolgere attività di Obbligo d Istruzione Diritto/Dovere (Percorsi di IeFP) non devono avere finalità di lucro e devono prevedere tra le proprie finalità statutarie l'istruzione e la formazione dei giovani fino a 18 anni, nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP. Il nostro è un Ente accreditato per la macrotipologia obbligo formativo e lo statuto recita quanto segue: corsi di qualsiasi tipo e durata di formazione, qualificazione e specializzazione primaria e secondaria di alta qualificazione e specializzazione, riqualificazione in conformità alle leggi vigenti. La domanda che si pone è se lo statuto può essere accettato oppure occorre apportare una modifica per prevedere espressamente quanto stabilito dal punto 2 del avviso*

(R) IN ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA (D.I. 29/11/2007) PER LE STRUTTURE FORMATIVE CHE INTENDANO ACCREDITARSI PER LA FORMAZIONE DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE DIRITTO-DOVERE È NECESSARIO CHE LA DICITURA l'istruzione e la formazione dei giovani fino a 18 anni SIA ESPLICITAMENTE PREVISTA NELLE FINALITÀ. IN CASO CONTRARIO, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. L'ORGANISMO DOVRA EFFETTUARE UNA MODIFICA ALL'OGGETTO SOCIALE.

2-(D) *Ho il dubbio se sia possibile che gli accessi alla sede, i corridoi, i cortili e i bagni possano essere ad uso non esclusivo dell'organismo.*

(R) L'esclusività, intesa come mancanza di ogni promiscuità con altro soggetto fa riferimento a tutti i locali di cui si compone il set minimo (aula laboratorio - segreteria-servizi igienici). Se l'accesso a tali locali dovesse essere in condivisione (es. Condominio etc) deve essere chiaramente segnalata la presenza dell'Organismo

3-(D) *Il nostro organismo non possiede espressamente tra le finalità statutarie la formazione professionale ma tale attività è intrinseca alle attività statutarie stesse. Attendo una risposta in merito per poter accedere alla procedura e, nel caso in cui essa sia negativa, attendo indicazioni in merito alla sanabilità del requisito.*

(R) COME PRECISATO NELLE LINEE GUIDA Per attività di formazione professionale, nella dimensione europea del lifelong learning in premessa richiamata, si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. TUTTAVIA LA PRESENZA NEI DOCUMENTI FORMALI DI UNA DEFINIZIONE VAGA, COME QUELLA DA VOI DESCRITTA, NON SODDISFA IL REQUISITO. LA FORMAZIONE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE PREVISTA NELLE FINALITÀ. IN CASO CONTRARIO, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PRE-CANDIDATURA/CANDIDATURA, L'ORGANISMO DOVRA EFFETTUARE UNA MODIFICA ALL'OGGETTO SOCIALE.

4-(D) *domanda n. 1: qualora un ente privato non dovesse presentare pre-candidatura (a partire dall'8 giugno e fino alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di candidatura) potrà presentare direttamente domanda all'avviso pubblico di candidatura? chiarisco meglio, non presentare domanda di accreditamento in questa pre-candidatura pregiudicherebbe la possibilità di partecipare all'avviso in questione? domanda n. 2: un ente già accreditato ha obblighi da rispettare in questa fase di pre-candidatura?*

(R) 1. NON PRESENTARE LA DOMANDA DI PRE-CANDIDATURA (PRIMA FASE) NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALL'AVVISO DI ACCREDITAMENTO (SECONDA FASE) CHE FUNZIONA A SPORTELLO OSSIA SENZA VINCOLI TEMPORALI E CHE INCLUDE LA PRECEDENTE FASE. 2. L'ENTE ACCREDITATO SECONDO IL PREVIGENTE SISTEMA, ENTRO OTTO MESI DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA TELEMATICA (SECONDA FASE), DEVE PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO L'ATTUALE DISCIPLINA, RISPETTANDO TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

5-(D) *Abbiamo ricevuto una "Richiesta integrazione documentazione ai sensi del punto 4 dell'Avviso". Qual è l'iter da seguire per effettuare l'integrazione puntuale degli allegati richiesti?*

(R) L'integrazione dei dati deve avvenire tramite il portale Sistema Puglia accedendo alla sua pratica tramite l'apposita funzione presente nel "RIQUADRO B - Le mie Pratiche" della pagina di Accreditamento Organismi Formativi. Accedendo alla pratica sarà presente una nuova scheda da compilare, ovvero "Allegati Integrazione" dove si potrà procedere con il caricamento puntuale dei documenti richiesti e al termine si dovrà concludere il processo di integrazione cliccando sul tasto "Termina Integrazione" presente nella scheda "Convalida Integrazione". Cordiali Saluti